

CONTRATTO DI SUB CONCESSIONE

TRA

la società "GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.p.A.", con sigla "GE.S.A.C. S.p.A.", con sede legale in Napoli (C.a.p.: 80144), Aeroporto di Capodichino, Uffici Direzionali "GESAC" s.n.c., P.E.C.: PROTOCOLLO@GESAC.LEGALMAIL.IT, codice fiscale e partita I.V.A. n.03166090633, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli (R.E.A. n. NA-324314), società Concessionaria dell'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), in persona di, nato a il, in qualità di ".....", domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito denominata "GESAC" oppure "GESTORE di AEROPORTO"

- da

un lato -

E

la società ".....", con sede legale in (C.a.p.:), Via, n., P.E.C.:, codice fiscale n., partita I.V.A. n., iscritta al Registro della Imprese di (R.E.A. n.), Codice Destinatario ai fini della fatturazione elettronica:, in persona di, nato a il, in qualità di "....." della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito anche "....." oppure "sub concessionaria"

dall'altro lato -

,
entrambe le società denominate come le "parti", quando congiuntamente indicate.

PREMESSO

- a)- che la “GESAC” è Concessionaria dell’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per la “Gestione totale” sia dell’Aeroporto di Napoli (in base alla Convenzione n. 50 in data 9/12/2002, approvata con decreto interministeriale n. 4591 dell’11/3/2003), sia dell’Aeroporto di Salerno-Costa D’Amalfi (in base alla Concessione interministeriale M.I.T. - M.E.F. n. 239 del 14/6/2029);
- b)- che in forza dei predetti titoli concessori, sono stati trasferiti, alla “GESAC”, diritti e potestà connessi al raggiungimento di una pubblica finalità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 705)- del Codice della Navigazione;
- c)- che la “GESAC”, per effetto dei predetti titoli concessori, gestisce i locali e le aree demaniali, affidando gli stessi in sub concessione, per lo svolgimento delle diverse attività ivi da svolgersi;
- d)- che la “GESAC” ha indetto una procedura per la selezione di un operatore al quale affidare, in sub concessione, una porzione dell’hangar della Aerostazione merci dell’Aeroporto di Napoli (nel prosieguo, l’”Aeroporto”), per lo svolgimento di taluni servizi di assistenza di cui all’Allegato “A” del D. lgs. n. 18/1999, in particolare: categoria 4)- (Assistenza Merci e Posta), come da bando di gara pubblicato il
- e)- che, a seguito della suddetta procedura, è risultata aggiudicataria, in via definitiva, la società “.”, come in epigrafe individuata;
- f)- che la “GESAC” ha accertato il possesso, da parte della società “.”, dei requisiti dichiarati all’atto della partecipazione alla procedura selettiva e, in particolare, la assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- g)- che, sulla base delle disposizioni che disciplinano la procedura selettiva, la società “.” resta obbligata ad acquisire, prima dell’inizio della propria attività, e comunque al massimo entro =150= (centocinquanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, a pena di decadenza: a)- la certificazione di idoneità rilasciata dall’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) in relazione alla attività di “assistenza merci e posta” di cui all’Allegato “A”, punto 4, del D.lgs. del 13/1/1999 n.18 e



b)- la attestazione dall'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) relativa all' "Agente regolamentato";

h)- che in caso di mancato rilascio anche di una sola delle due predette certificazioni, la "sub concessionaria" decadrà in modo automatico dalla presente sub concessione, come precisato anche nel successivo art.13) paragrafo c);

h)- che gli spazi di cui al presente contratto sono concessi in coerenza con le finalità di pubblico interesse, come declinate negli strumenti di pianificazione aeroportuale;

i)- che, in conseguenza di quanto precede, viene sottoscritto il presente contratto che disciplinerà lo svolgimento, da parte della società sub concessionaria, della propria attività nell'ambito dell' "Aeroporto";

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1 - RICHIAMO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI - RICHIAMO DELLA OFFERTA TECNICA

Le premesse del presente contratto, nonché il contenuto di tutti gli allegati, debitamente sottoscritti, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo ed hanno valore di patto. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegata, la offerta tecnica presentata da parte della società ".....", con riferimento ai seguenti elementi, da ritenersi essenziali:, ecc. **(completare)**

ARTICOLO 2 - RICHIAMI NORMATIVI

La sub concessione è regolata, oltre che dalle disposizioni contenute nel presente contratto, anche dalle norme in tema di concessioni attualmente vigenti o che dovessero entrare in vigore nel corso della durata contrattuale e, in particolare, da quelle afferenti la concessione dell'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) in favore della

“GESAC”, richiamata in premessa (Convenzione n. 50 in data 9/12/2002, per la gestione totale dell’”Aeroporto”, approvata con decreto interministeriale n. 4591 dell’11/3/2003).

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente ad esso non allegati: a)- il “Regolamento di Scalo” dell’”Aeroporto” (Ed. 02, Rev. 01 del 30/6/2016, di cui alla Ordinanza Aeroportuale n. 08 del 1/8/2016), nel prosieguo, il “Regolamento” e b)- il “Manuale di Aeroporto” (Aeroporto di Napoli - Ed. n. 6).

La società “.....” dichiara di aver valutato tutto quanto prescritto nei documenti precisati nel paragrafo che precede e di accettarli, come in effetti li accetta, obbligandosi ad osservarli ed a conformare le proprie attività a quanto in essi previsto, senza alcuna condizione e/o eccezione. In relazione ai predetti documenti stessi, la società “.....” dichiara di esserne in possesso di copia, obbligandosi, per patto espresso, ad ottemperare anche alle future loro prescrizioni, conseguenti ad eventuali modifiche adottate.

A tal riguardo, la società “.....” prende atto del “diritto-dovere” della “GESAC” della gestione della procedura di controllo degli accessi alle aree dell’”Aeroporto”, attraverso il rilascio dei relativi permessi ai diversi soggetti che operano nell’ambito di detta struttura (costo di ciascun permesso: € =35,00= oltre I.V.A., salvo variazioni in corso di contratto).

La società sub concessionaria “.....” svolgerà la propria attività nell’ambito dell’”Aeroporto” nel rispetto puntuale di tutte le normative vigenti, sia generali, sia particolari, cioè attinenti alla specifica attività da essa (“sub concessionaria”) svolta.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Sezione I

Nel corso del periodo di durata del presente contratto, la società “.....” potrà utilizzare i seguenti cespiti dell’”Aeroporto”, posti internamente all’hangar della aerostazione merci: a)- area magazzino di m² =742= (**metri quadri settecento quaranta due**) circa; b)- locali per uso ufficio di complessivi m² =38= (metri quadri trentotto) circa;



c)- area banchine, in comune con altro operatore esistente, di complessivi m² =220= (metri quadri duecento cinquanta) circa. Gli spazi predetti sono rilevabili dalle planimetrie allegate (**Allegato A e Allegato B**).

In relazione all'utilizzo dell'area banchine, si rimanda al contenuto della successiva Sezione 2 del presente articolo.

Nel corso del predetto periodo, la società "....." utilizzerà i corrispondenti impianti, come precisati nel successivo art. 5).

Con la sottoscrizione del presente contratto, la società "." dichiara di aver preso visione dei cespiti oggetto del contratto e della relativa ubicazione.

Dichiara, inoltre, di ritenere gli stessi (i cespiti) e la relativa ubicazione idonei allo svolgimento della prevista attività, con esonero della "GESAC" da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la società "." dichiara, inoltre, di essere a conoscenza, e di accettare, la circostanza che nell'ambito dell'hangar della aerostazione merci svolgerà la propria attività anche un secondo operatore per lo svolgimento della medesima categoria di servizi di cui al presente contratto, come da "paragrafo 4)- Assistenza Merci e Posta" dell'Allegato "A" del Decreto legislativo n.18/1999.

La "GESAC" si impegna a consegnare i cespiti oggetto di contratto presumibilmente entro e non oltre ottobre 2021, salvo che si renderà necessaria una posticipazione dovuta al completamento dei lavori..

Sezione 2

In relazione all'area banchine, la società "." dichiara di essere a conoscenza che la stessa risulterà in utilizzo unitamente ad altro operatore: società GH NAPOLI S.p.A. - codice fiscale e partita I.V.A.: n. 07591080630 (situazione di "co-uso").

Con la sottoscrizione del presente contratto, la società "." dichiara di accettare la predetta situazione di "co-uso" e gli oneri da essa scaturenti.

In particolare, la società “.....” dichiara di essere a conoscenza e di accettare che tra i soggetti “co-utilizzatori” è espressamente costituito un vincolo di solidarietà in relazione a qualsiasi forma di responsabilità possa scaturire in conseguenza di detta forma di utilizzo (e ciò sia nei confronti della “GESAC”, sia nei confronti di terzi in genere, ivi compresa la Pubblica Amministrazione).


Pertanto, si conviene espressamente che, in ordine al predetto cespite in “co-uso” (area banchine), resta ferma la responsabilità solidale, tra i diversi soggetti “co-utilizzatori”, in corrispondenza di qualsivoglia obbligo e/o divieto previsto dai rispettivi contratti di sub concessione, dal “Regolamento di Scalo” e/o dalle disposizioni normative vigenti. Si citano, a titolo solo esemplificativo: gli obblighi e/o divieti in materia di utilizzo di spazi, di utilizzo di impianti, in materia di assicurazioni; gli obblighi e/o divieti in materia di pulizia degli spazi, in materia di autorizzazioni, licenze e disposizioni delle autorità, ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro, controllo e sorveglianza, ecc.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI BENI AEROPORTUALI

Sezione 1

Il presente contratto di sub concessione è finalizzato a consentire, alla società “.....”, di esercitare, nell’ambito dell’”Aeroporto”, le seguenti categorie di servizi: cat. 4)- (Assistenza Merci e Posta) dell’Allegato “A” del D. lgs. n.18/1999. Quanto precede, senza alcun carattere di “esclusiva”.

L’attività di cui sopra dovrà essere svolta, da parte della società “.....”, in piena autonomia ed essa società dovrà provvedere, direttamente e a propria cura e spesa, a tutte le dotazioni corrispondenti non incluse nell’art. 5 del presente contratto (ad es.: realizzazione del magazzino doganale di temporanea custodia, realizzazione delle celle frigo, acquisto di macchinari ed attrezzature, impianti elettrici e idraulici nei locali adibiti a servizi igienici, ecc.), con la precisazione che restano a carico di quest’ultima anche tutti gli interventi di pulizia relativi ai cespiti oggetto di sub concessione.

The image shows three handwritten signatures on the right side of the page. The top signature is in black ink and appears to be 'CG'. Below it is another signature in black ink, possibly 'M'. The bottom signature is in blue ink and is more stylized, possibly 'L'.

Si precisa che a carico della società “.....” rimarranno tutti i costi diretti ed indiretti relativi a eventuali modifiche e/o adeguamenti degli spazi che si rendessero eventualmente necessari per il completo allestimento degli stessi.

Si precisa che, essendo vigente, sull’”Aeroporto”, una limitazione per quanto concerne i servizi di assistenza di rampa, l’attività di cui sopra dovrà essere svolta, tassativamente, all’interno degli spazi oggetto di affidamento, con l’obbligo, per la società “.....”, di avvalersi di uno dei due handlers certificati per i servizi di movimentazione di merci e posta dall’area magazzino all’aeromobile e viceversa.

La società “.....” svolgerà le predette attività nel rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute (e/o richiamate) nel presente contratto ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

È fatto divieto assoluto, alla società “.....”, di svolgere, all’interno degli spazi occupati, attività diverse da quelle precisate nel presente contratto.

È fatto, inoltre, divieto assoluto, alla “.....”, di mutare la destinazione d’uso degli spazi oggetto di sub concessione, rispetto alle indicazioni contenute nel presente contratto.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel “Regolamento” in materia di pubblicità, si chiarisce che i corrispondenti obblighi e/o divieti hanno carattere generale, riguardando, quindi, qualsiasi tipo di installazione. Ogni eventuale deroga al riguardo dovrà essere oggetto di preventiva approvazione, in forma scritta, da parte della “GESAC”. In ogni caso, la società sub concessionaria “.....” si obbliga ad assolvere a ogni eventuale imposta in materia di pubblicità, ove dovuta.

Fatti salvi gli obblighi previsti e/o richiamati nel presente contratto, la società sub concessionaria si obbliga a preservare i beni oggetto di utilizzo nella maniera più efficace, nonché a tutelare, nella conduzione degli stessi e nell’esercizio dell’attività all’interno di essi, gli interessi della “GESAC”, con la massima diligenza in relazione alla prevista destinazione d’uso, con l’obbligo dell’immediato ripristino dei danni causati per qualsivoglia motivo.



Nell'elenco allegato (**Allegato C**) sono riportati, a titolo solo esemplificativo, gli interventi rientranti nell'ambito della c.d. "manutenzione ordinaria", posta a carico della società sub concessionaria.

Per tutte le attività di manutenzione ordinaria per cui si renda necessario il "sezionamento" degli impianti di distribuzione principale, ai fini della sicurezza degli operatori che dovranno intervenire, è necessario attivare il servizio "manutenzione" della "GESAC", che provvederà al "sezionamento" degli impianti "a monte".

Con la sottoscrizione del presente contratto, la società "....." dichiara di avere piena conoscenza della documentazione tecnica rilevante relativa ai cespiti oggetto della sub concessione (ad es.: dichiarazioni di conformità degli impianti, ecc.), in quanto detta documentazione è stata ad essa formalmente consegnata in data

Resta salvo il diritto della "GESAC" di sostituire, con onere a proprio carico, i cespiti oggetto di sub concessione e/o i relativi impianti per esigenze di natura operativa e/o gestionale oppure per esigenze di modifica e/o di adeguamento degli spazi aeroportuali; il tutto con messa a disposizione, della società sub concessionaria, di cespiti e/o di impianti equivalenti, a discrezione della "GESAC" (con preavviso di non meno di =30= giorni solari consecutivi). In relazione alla ipotesi prevista nel presente paragrafo, alla società sub concessionaria non verrà riconosciuto alcun indennizzo per qualsiasi causale.

Nel caso in cui la società "....." intendesse rinunciare, parzialmente, all'utilizzo di spazi previsti nel presente contratto, dovrà darne comunicazione, alla "GESAC", con un preavviso minimo di =60= (sessanta) giorni solari consecutivi rispetto alla data di "operatività della rinuncia". La facoltà prevista nel presente paragrafo è espressamente subordinata alla verifica, da parte della "GESAC", della effettiva funzionalità e del possibile riutilizzo della parte di beni oggetto di rilascio. Laddove la "GESAC" dovesse constatare che il/i cespite/i oggetto di rinuncia parziale non sia/siano riutilizzabile/i (ad es.: per la particolare collocazione, per la particolare conformazione, ecc.), la rinuncia effettuata da parte della società "....." sarà respinta e pertanto la stessa rimarrà priva di effetto.



Nel caso in cui la società “.....” abbia necessità di usufruire di servizi prestati da parte della “GESAC”, si farà espresso riferimento alle corrispondenti previsioni del “Regolamento” oppure a specifici accordi, in forma scritta, da formalizzarsi tra le “parti”, secondo le condizioni d’uso di regola applicate nell’ambito dell’”Aeroporto”.

Si precisa che per quanto concerne eventuali posti auto, per dipendenti della società sub concessionaria, il relativo utilizzo è a titolo oneroso e sarà disciplinato tra le “parti” con specifico accordo scritto.

In relazione alle attività svolte da parte della sub concessionaria “.....” sulla base del presente contratto, restano applicate, per la parte compatibile, le disposizioni di seguito riportate nelle sezioni 2 e 3.

Sezione 2

La società “.....” dichiara di essere consapevole, come in effetti è consapevole, che il “GESTORE di AEROPORTO” deve assicurare il coordinamento ed il controllo delle attività svolte dai soggetti terzi operanti sullo scalo, al fine di garantire la gestione in sicurezza delle stesse (le attività) e ciò in ossequio a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1139/2018, dal Regolamento (UE) 139/2014 e dal Codice della Navigazione.

La società “.....”, ai fini dello svolgimento della propria attività nell’ambito dell’”Aeroporto”, si obbliga a dotarsi di un sistema di “gestione della sicurezza (safety)” coerente ed in linea coi sistemi di gestione della sicurezza adottati dal “GESTORE di AEROPORTO”, ivi incluso il “Safety Management System (SMS)” aeroportuale, assicurando la partecipazione ai corrispondenti comitati aeroportuali e fornendo le informazioni e/o i dati che, nel rispetto della privacy, risultino necessari alla elaborazione delle performance aeroportuali.

In particolare, la società “.....” si obbliga:

- (a)- ad organizzazione risorse, mezzi e attrezzature idonei ed efficaci ai fini dello svolgimento di tutte le attività in sicurezza;
- (b)- a detenere mezzi e attrezzature efficienti ed idonei allo svolgimento delle attività, curandone la periodica manutenzione ed assicurandone tutte le dotazioni previste dalle



disposizioni normative vigenti nonché da quelle previste dal “Regolamento” e dal “Manuale di Aeroporto” (Aeroporto di Napoli - Ed. n. 6);

(d)- ad impiegare risorse in numero sufficiente ai fini dello svolgimento delle attività previste, idoneamente formate ed addestrate in materia di safety, assicurando il periodico aggiornamento delle stesse (le risorse), così come previsto dalle normative vigenti, dal “Regolamento” e dal “Manuale di Aeroporto” (Aeroporto di Napoli - Ed. n. 6); la società “.....” si obbliga, inoltre, a far frequentare, al proprio personale dipendente, il Corso di Formazione di “Airside Safety” in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento EU n.139/2014;

(e)- a predisporre procedure di emergenza in linea con i piani e le “procedure aeroportuali” di volta in volta vigenti;

(f)- ad elaborare e rispettare procedure operative che siano coerenti con le “procedure aeroportuali” di cui al “Manuale di Aeroporto” (Aeroporto di Napoli - Ed. n. 6) ed al “Regolamento”;

La società “.....” si obbliga a segnalare al “GESTORE di AEROPORTO” ed agli enti preposti, nei casi previsti, ogni evento anomalo e/o ogni incidente. Quanto stabilito al presente paragrafo, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Circolare E.N.A.C. GEN - 01D ed al Reg. (UE) n. 376/14 e come da previsioni di cui al “Regolamento” ed al “Manuale di Aeroporto” (Aeroporto di Napoli - Ed. n. 6).

La “GESAC” potrà effettuare verifiche ed ispezioni in merito a tutto quanto stabilito dalle disposizioni del presente atto e/o dalle disposizioni normative e/o regolamentari in esso richiamate. Nel caso in cui, a seguito di dette verifiche ed ispezioni, dovessero emergere situazioni di “non conformità”, la società sub concessionaria si impegna espressamente a risolvere le stesse (le situazioni di “non conformità”) entro i tempi e con le modalità concordati con il “GESTORE di AEROPORTO”, fermo restando che, qualora quanto rilevato costituisca pericolo imminente per la safety aeroportuale, la società “.....” provvederà alla immediata messa in sicurezza e a tutto quanto necessario per minimizzare gli eventuali disservizi.

Sezione 3

a) Obblighi in materia di normativa ambientale

La società sub concessionaria dovrà osservare e far osservare, al proprio personale, tutte le normative vigenti in materia ambientale, ivi comprese quelle applicate in ambito aeroportuale così come disciplinate e previste dal “Regolamento”. In materia di rifiuti, la “sub concessionaria” deve rispettare le modalità di gestione dei rifiuti, previste dalla normativa vigente in materia e dalle procedure aeroportuali ENV001 e ENV002 oltre che da quanto contenuto nel “Regolamento”, dando evidenza mensile delle quantità e tipologie dei rifiuti prodotti e inviati a recupero/smaltimento.

La “sub concessionaria” dovrà altresì rispettare quanto disciplinato in materia di scarichi dalla normativa vigente e dai regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’ente di governo dell’ambito competente.

La “GESAC” si riserva di effettuare verifiche sul rispetto di quanto sopra nonché su quanto già disciplinato e previsto, in materia, dal “Regolamento” e dalle procedure in esso richiamate.

b)- Gestione ed utilizzo di sostanze pericolose

La “sub concessionaria” è obbligata ad assicurare una corretta gestione delle sostanze pericolose, assicurando sempre un idoneo livello di “house-keeping”.

La “sub concessionaria” deve stoccare prodotti chimici e sostanze pericolose in locali idonei, nelle modalità previste dalla normative vigente in materia.

È fatto obbligo alla “sub concessionaria” di evitare l’utilizzo e spandimento di qualsiasi sostanza pericolosa e/o inquinante avendo cura di evitare la sosta dei mezzi che presentino condizioni tali da poter causare perdite di fluidi inquinanti.

È fatto, altresì, divieto, alla “sub concessionaria”, di effettuare operazioni di lavaggio e/o pulizia di mezzi o parti di essi in aree non dedicate alla specifica attività.

Fermo l’obbligo, per la “sub concessionaria”, di comunicare con immediatezza al “GESTORE di AEROPORTO” qualsiasi evento accidentale, la stessa (la “sub

concessionaria”), nel caso in cui, nello svolgimento delle proprie attività, produca perdite o generi spandimenti di liquidi che possano configurarsi come rifiuti speciali (pericolosi o non), deve procedere al loro idoneo ed efficace contenimento, evitando che gli stessi siano immessi nella rete fognaria ed attivandosi nell’adozione di tutte le azioni necessarie al fine di evitare qualsiasi contaminazione e/o inquinamento (procedendo quindi alla rimozione e al ripristino dello “status quo ante”). A tale proposito si rimanda a quanto disciplinato dal “Regolamento” e dalla procedura aeroportuale ENV003 “perdite e spandimenti”.

Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente sezione, è fatto obbligo di attenersi a quanto previsto dal “Manuale di Aeroporto” (Aeroporto di Napoli - Ed. n. 6) alle specifiche sezioni.

c)- Gestione dei rifiuti

Fermi gli obblighi normativi previsti in materia, la “sub concessionaria” dovrà provvedere, con onere spese a proprio esclusivo carico, al conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani al punto di raccolta aeroportuale nonché alla raccolta e smaltimento dei propri rifiuti speciali mediante ditta autorizzata.

Fermi gli obblighi normativi previsti in materia, la “sub concessionaria” dovrà provvedere, con onere spese a proprio esclusivo carico, alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento, mediante ditta autorizzata, di tutte le tipologie prodotte relativamente all’attività svolta.

La “sub concessionaria” è obbligata: (a)- ad attuare una politica di riduzione dei rifiuti; (b)- ad individuare specifici target di riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti, in linea con i relativi target aeroportuali; (c)- a definire una procedura documentata che descriva le modalità di gestione dei rifiuti

Il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose.



Sezione 4 (Ulteriori obblighi della sub concessionaria connessi al tipo di attività esercitata)

Con la sottoscrizione del presente contratto, la società “.....” dichiara espressamente di assumere, come in effetti assume, l’obbligo di trasmettere, alla “GESAC”, con periodicità giornaliera, tutti i dati relativi alla merce da essa (sub concessionaria) movimentata presso l’”Aeroporto” in base alla attività prevista nel presente contratto stesso.

Inoltre, sottoscrivendo il presente contratto, la società sub concessionaria si obbliga a rendere disponibili, sul “Giornale di Scalo”, sia in relazione ai voli in arrivo che a quelli in partenza, i messaggi riguardanti la quantità di merce caricata e scaricata, differenziando la merce c.d. “imponibile” da quella c.d. “esente”, con riferimento ai diritti di imbarco e sbarco delle merci.

ARTICOLO 5 – DOTAZIONI - IMPIANTI - EQUIPAGGIAMENTI

Sezione 1-uso e manutenzione

Fermo restando gli obblighi di eseguire la manutenzione ordinaria dei cespiti, ivi comprese delle componenti edilizie (pavimentazioni, rivestimenti, controsoffitti, porte, finestre, igienici, rubinetteria ecc) dati in sub concessione, così come previsto dal Regolamento di scalo, di seguito sono elencate le principali dotazioni a servizio dei beni e la disciplina delle attività di manutenzione.

Le dotazioni a servizio delle aree in sub concessione sono classificate in:

- a) impianti;
- b) equipaggiamenti. Per equipaggiamenti si intende l’insieme di dotazioni (attrezzature fisse o mobili, arredi tecnici, macchine automatiche o semi automatiche) che sono funzionali allo svolgimento delle attività di cargo handling.

- a) Impianti: In particolare il cespite è dotato delle seguenti tipologie di impianti:

- a1) Area Magazzino: impianto elettrico, impianto antincendio, impianto di riscaldamento (area movimentazione merci), impianto dati/telefonico;
- a2) Area banchine e punti di carico e scarico: impianto elettrico, impianto antincendio;
- a3) Locali per uso ufficio: impianto elettrico, impianto di condizionamento, rivelazione fumi, impianto dati/telefonico;
- b) Equipaggiamenti:
- b1) Area Magazzino:
- n. 1 portone di accesso alla zona airside
 - n. 1 portone di accesso al Magazzino lato landside
- b2) Area banchine e punti di carico e scarico:
- n °1 pedana elettrodinamica a servizio della banchina riferita al punto di carico/scarico bilici 1B;
 - n. 1 portone sezionale a servizio delle banchine di carico/scarico bilici 1B;
 - N. 2 pianali di carico/scarico manuali riferiti ai punti di carico/scarico 1A e 2A;
 - N. 2 portoni sezionali riferiti ai punti di carico/scarico 1A e 2A.

In capo alla predetta società restano gli oneri ed obblighi di eseguire la manutenzione ordinaria (programmata e correttiva, ossia l'insieme delle attività previste nei piani di manutenzione e tutte le riparazione che dovessero rendersi necessarie al fine di garantire il perfetto utilizzo nel rispetto anche delle condizioni di sicurezza), così come previsto nel Regolamento di scalo.

In capo a Gesac restano le attività di manutenzione straordinaria, ovvero tutte quelle attività necessarie per ammodernare, migliorare, o allungare il ciclo di vita dell'infrastruttura - ad eccezione di quelle modifiche legate ad esigenze connesse all'attività svolte dal subconcessionario - e le attività di manutenzione ordinaria di impianti o parte di essi, di aree ed annesse componenti edilizie (ad esempio porte, controsoffitti, rivestimenti) ad uso non esclusivo o comunque non affidate. Pertanto resta in capo alla



società sub concessionaria la manutenzione ordinaria della parte di impianti elettrico, dati/telefonico, di condizionamento e di riscaldamento idrico sanitario, compresi i terminali, a servizio della singola unità immobiliare sub concessa (ad esempio per quanto attiene l'impianto di condizionamento sarà cura della sub concessionaria provvedere alla manutenzione delle unità ventilanti (pulizia e/sostituzione dei filtri, bonifica, sanificazione, sostituzione di motori, sonde di temperatura, crono termostati); analogamente per l'impianto elettrico la società sub concessionaria dovrà provvedere alla manutenzione delle prese, interruttori luci, sostituzione lampade.

Con riferimento agli impianti antincendio, e rivelazione fumi, la manutenzione ordinaria sarà in capo a GESAC.

Analogamente per quanto riguarda gli equipaggiamenti di cui al punto b) restano in capo alla società sub concessionaria tutte le attività di manutenzione ordinaria.

Fermo quanto stabilito dal "Regolamento", la "sub concessionaria" provvederà, con onere e spesa a suo esclusivo carico, alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria di ogni eventuale impianto autonomo da essa detenuto nell'ambito dei cespiti oggetto di contratto.

Sezione 2

Fermo il contenuto della precedente Sezione 1, la società "....." dichiara di essere consapevole di operare in una struttura complessa quale è un aeroporto e, pertanto, in termini generali, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi reclamo e/o pretesa (se, in ipotesi, spettante) per mancata e/o imperfetta erogazione di qualsivoglia connettività, salvo i casi in cui la mancata e/o imperfetta erogazione sia dovuta a dolo o colpa grave direttamente imputabile alla "GESAC".

Resta espressamente convenuto tra le "parti" che ogni eventuale interruzione o limitazione di erogazione di connettività non darà luogo ad alcuna riduzione di corrispettivi, risarcimento danni (indennizzo o ristoro di qualunque tipo o entità), risoluzione contrattuale, salvo dolo o colpa grave direttamente imputabile alla "GESAC".

hr

Resta in ogni caso a carico della società sub concessionaria il puntuale rispetto delle disposizioni di cui al “disciplinare tecnico” allegato al presente contratto (**Allegato**).

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA SUB CONCESSIONE

La durata della presente sub concessione è la seguente: **anni =3= (tre)** con decorrenza dalla data di consegna dei cespiti oggetto del contratto.

Alla data di scadenza, come successivamente attestata, il presente contratto rimarrà privo di validità ed efficacia, senza alcun obbligo per le “parti” di notificare un preventivo avviso, fermo restando che le “parti” stesse, nel caso di rinnovo delle certificazioni di cui al, concorderanno le condizioni per il rinnovo e/o la proroga del presente contratto.

Alla data di definitiva scadenza del contratto (o al cessare, per qualsivoglia motivo, dello stesso) le “parti” procederanno, in contraddittorio, alla redazione di un apposito “verbale di riconsegna” dei beni oggetto di utilizzo da parte della società sub concessionaria al fine di rilevare ogni eventuale danno e/o guasto occorso agli stessi.

ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO - FATTURAZIONE - PAGAMENTI

I corrispettivi applicabili per l'uso dei cespiti previsti dal presente contratto sono quelli riportati nei paragrafi che seguono.

Sezione 1

(Corrispettivo per locali ed aree).

In relazione ai cespiti oggetto del contratto, e per l'intera durata dello stesso, troveranno applicazione i corrispettivi di volta in volta in vigore, come fissati sulla base del “Modello di Regolazione Tariffaria” dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.), in relazione ai cespiti rientranti nella corrispondente sfera applicativa (cespiti di natura operativa). Tali corrispettivi sono di seguito precisati.



DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	COORDINATE ALLEGATI
MAGAZZINO	TERMINAL CARGO	PLANIMETRIA ALL "A"
LOCALI USO UFFICIO	TERMINAL CARGO	PLANIMETRIA ALL "B"
AREA BANCHINE	TERMINAL CARGO	PLANIMETRIA ALL "A"

A)- In relazione al locale magazzino, di cui alla planimetria ALL "A", il corrispettivo (base di riferimento: anno 2020) applicabile è il seguente: € =6,31= (euro sei/31) x m²/mese + I.V.A.

B)- In relazione ai locali uso ufficio, di cui alla planimetria ALL "B" il corrispettivo (base di riferimento: anno 2020) applicabile è il seguente: € =23,11= (euro ventitré/11) x m²/mese + I.V.A.

C)- In relazione all'area banchine, di cui alla planimetria ALL "A", il corrispettivo (base di riferimento: anno 2020) applicabile è il seguente: € =6,31= (euro sei/31) x m²/mese + I.V.A. (a tal riguardo, si precisa che sarà computata solo la quota proporzionale agli spazi in uso alla società ".....", che rappresentano circa il =40= % della estensione complessiva dell'area magazzino).



Sezione 2

(Corrispettivo per impianti e servizi).



I corrispettivi di cui sopra, riguardanti locali ed aree di natura operativa, sono inclusivi delle corrispondenti utenze, laddove logisticamente previste, e cioè: energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, servizio asportazione rifiuti ed uso di n.=1= (una) linea telefonica interna (esclusi i consumi effettivi per le chiamate esterne eseguite).

Sezione 3

(Fatturazione e pagamenti)

Le fatture relative ai corrispettivi precisati nel presente articolo, emesse dalla "GESAC" con periodicità mensile ed in via anticipata, dovranno essere pagate entro e non oltre =30= (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di emissione delle stesse.

Con la sottoscrizione del presente contratto, le "parti" si danno reciprocamente atto, dichiarano e concordano che il ritardato pagamento delle fatture comporterà il diritto, per il "GESTORE di AEROPORTO", di addebitare, alla società sub concessionaria, gli interessi di mora nella medesima misura percentuale del tasso di riferimento (B.C.E.) di volta in volta in vigore.

Fermo ogni diverso diritto, ragione e/o azione, in ogni ipotesi di omesso e/o ritardato pagamento dei corrispettivi previsti dal presente contratto la "GESAC" avrà facoltà di porre in essere ogni misura atta a tutelare i propri specifici interessi, compresa la possibilità di procedere alla immediata sospensione di servizi prestati in favore della società sub concessionaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1462 del Codice civile, con la sottoscrizione del presente contratto, la società "....." rinuncia al diritto di opporre, alla "GESAC", qualsiasi tipo di eccezione al fine di evitare e/o ritardare il pagamento del corrispettivo



contrattuale, salva la facoltà di proporle (le eccezioni) solo dopo aver eseguito la propria obbligazione di pagamento e di ripetere eventualmente quanto risultasse non dovuto.

ARTICOLO 8 - VARIAZIONI SOCIETARIE

La “sub concessionaria” notificherà alla “GESAC”, immediatamente ed in forma scritta (con lettera raccomandata a/r), le variazioni societarie che dovessero intervenire, durante il periodo di validità ed efficacia del presente contratto, in materia di controllo e/o di proprietà della società “.....”.

A tal riguardo, in relazione alla fattispecie richiamata al paragrafo che precede, la società “.....” si impegna ed obbliga a comunicare, alla “GESAC”, le generalità complete dei nuovi soci, le quote di partecipazione acquisite e, comunque, ogni altro dato e/o informazione necessari a valutare la portata della modifica intervenuta.

ARTICOLO 9 - PERSONALE - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Le “parti” si danno reciprocamente atto che la gestione della attività di cui al presente contratto sarà svolta a cura, rischio e spese dalla società “.....”, che la effettuerà in piena autonomia, con assoluta estraneità della “GESAC”, anche con riferimento a tutti i rapporti che intercorreranno tra la società sub concessionaria e i suoi dipendenti, essendo di esclusiva competenza di quest’ultima società l’esercizio, nei confronti dei suoi dipendenti, del potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare.

In ogni caso, la società sub concessionaria si obbliga a manlevare e tenere indenne la “GESAC” da qualsivoglia rivendicazione o vertenza che potesse essere avanzata da parte del proprio personale dipendente e/o da parte del personale dipendente di propri fornitori e/o appaltatori e comunque di tenerla indenne e manlevarla da qualsivoglia esborso economico a cui essa fosse tenuta per iniziative, per fatti o atti legati a dipendenti di essa “.....” o a dipendenti di propri fornitori e/o appaltatori e ricollegabili al presente contratto, non esclusi i risarcimenti per danni contrattuali e/o extra contrattuali di natura patrimoniale e non patrimoniale.



ARTICOLO 10 - CONTRAENTI DELLA SUB CONCESSIONARIA - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

In corrispondenza con quanto indicato nella parte iniziale del precedente art. 9)-, i rapporti che la società “.....” costituirà con terzi in connessione con quanto previsto nel presente contratto non potranno produrre obblighi o oneri a carico della “GESAC”.

A tal fine, la società “.....” si obbliga a tenere indenne e manlevare la “GESAC” da ogni e qualsiasi responsabilità che terzi dovessero far valere nei confronti della “GESAC” in relazione alle attività svolte dalla società “.....” in ambito aeroportuale.

ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La società “.....”, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver letto e di accettare le condizioni previste nel “Programma Assicurativo Aeroportuale”. Il predetto programma assicurativo viene allegato al presente contratto (**Allegato**).

Ogni eventuale modifica del programma assicurativo di cui al paragrafo che precede, qualora valida per la generalità dei soggetti operanti nell’Aeroporto”, diverrà immediatamente vincolante per la società sub concessionaria.

La società “.....”, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga espressamente ad adeguare le proprie coperture assicurative alle prescrizioni contenute nel programma assicurativo sopra richiamato e ciò in relazione sia al tipo di attività svolta, sia alle particolari aree di operatività nell’ambito dell’Aeroporto”.

Si riportano, di seguito, i massimali unici previsti per singola polizza: a)- per quanto riguarda la copertura per “responsabilità civile verso terzi”, viene stabilito che, in relazione alle zone di aeroporto ove verrà espletata l’attività prevista dal presente contratto, detta copertura stessa debba prevedere un massimale unico non inferiore a € =10.000.000,00= (euro dieci milioni); b)- “rischio incendio”: somma da assicurare alla partita fabbricato: € =6.000.000,00= (euro sei milioni); somma da assicurare alla partita ricorso terzi: € =10.000.000,00= (euro dieci milioni); le predette somme subiranno variazioni in caso di eventuale incremento o decremento di spazi occupati.

La società sub concessionaria si obbliga, inoltre, ad adeguare, su richiesta della "GESAC", le proprie coperture assicurative in caso di variazioni dei limiti di indennizzo (a seguito di aggiornamenti di stime, "risk assessment", ecc.).

In relazione alla copertura per "rischio inquinamento", la "sub concessionaria" si obbliga a attivare apposita polizza che deve prevedere un massimale unico non inferiore a € =2.000.000,00= (euro due milioni) e deve recepire l'impianto normativo riportato nel "Programma Assicurativo Aeroportuale" più volte sopra menzionato.

Le polizze di assicurazione, secondo le caratteristiche tutte sopra indicate, dovranno essere consegnate, alla "GESAC", prima della consegna formale dei cespiti oggetto di contratto.

La società ".....", al di là dei limiti di copertura dei rischi delle polizze da essa stipulate, si obbliga, comunque, a manlevare e tenere indenne la "GESAC" per quanto concerne qualsiasi responsabilità per danni comunque derivanti a terzi (e/o a cose di terzi) nell'esercizio dell'attività prevista nel presente contratto.

La società ".....", inoltre, esonera espressamente la "GESAC" da ogni forma di responsabilità per danni che potessero provenire ad essa "sub concessionaria" da fatto di terzi.

ARTICOLO 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

La "sub concessionaria" non potrà procedere alla cessione - anche solo parziale, a qualsiasi titolo e anche per effetto di cessione di azienda e/o di ramo di azienda - del presente contratto.

ARTICOLO 13 - DECADENZA DELLA SUB CONCESSIONE

La società "....." decadrà dalla sub concessione al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:

- a)- in caso di scadenza, decadenza, revoca (e/o comunque estinzione) della concessione in capo alla "GESAC" per l'esercizio dell'"Aeroporto";
- b)- nell'ipotesi in cui la "GESAC" venga a conoscenza che la società "....." sia stata sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla legge;



c)- nel caso in cui non vengano rilasciate, oppure vengano revocate, oppure vengano a scadere in via definitiva le licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento, da parte della società “.....”, dell’attività contrattualmente prevista; a tal riguardo, le “parti” tengono a sottolineare la importanza delle seguenti certificazioni, propedeutiche per lo svolgimento, da parte della “sub concessionaria”, della attività contrattualmente prevista nell’ambito dell’”Aeroporto”: a)- certificazione di idoneità da rilasciarsi da parte dell’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) in relazione alla specifica attività di “assistenza merci e posta” di cui all’Allegato “A”, punto 4, del D.lgs. del 13/1/1999 n.18 e b)- certificazione da rilasciarsi da parte del medesimo Ente relativamente alla qualifica di “Agente regolamentato”. Pertanto, in caso di revoca oppure di scadenza definitiva - anche di una sola delle due predette certificazioni, la “sub concessionaria” decadrà in modo automatico dalla presente sub concessione;

d)- per violazione di norme in materia di “ambiente, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” (ivi compresi gli “standard di sicurezza” applicati in ambito aeroportuale e le disposizioni in materia di “antincendio”);

e)- per inosservanza del divieto assoluto di svolgere, all’interno degli spazi oggetto di contratto, attività diverse da quelle specificate nel contratto stesso;

f)- in caso di mancato integrale e puntuale pagamento, da parte della “sub concessionaria” e/o del suo fideiussore, dei corrispettivi pattuiti, trascorso il termine di =30= (trenta) giorni solari consecutivi dalla data entro la quale il pagamento doveva essere effettuato;

g)- in caso di mancata produzione della garanzia fidejussoria prevista nel successivo art. 23)-, di mancato reintegro della garanzia stessa (nell’ipotesi di escussione) oppure nel caso di mancato adeguamento della garanzia (nell’ipotesi prevista nel successivo art. 23, ultimo paragrafo);

h)- in caso di omesso rinnovo, alle relative scadenze, delle polizze assicurative necessarie per lo svolgimento, nell’”Aeroporto”, delle attività previste contrattualmente;

i)- per cessione non autorizzata - anche solo parziale ed a qualsiasi titolo e quindi anche per effetto di cessione di azienda e/o di ramo d’azienda - del contratto e/o per abusiva sostituzione anche materiale di altri nel godimento della sub concessione;

- l)- nel caso in cui ricorrano motivi ostativi per la “normativa antimafia”;
- m)- nel caso di violazione della normativa vigente in materia di “responsabilità amministrativa degli enti” (D. lgs. n. 231/2001);
- n)- nel caso di inadempimento ad uno qualsiasi degli altri obblighi previsti dal contratto di sub concessione e/o dagli atti in esso richiamati, previa diffida da parte della “GESAC” rimasta inevasa.

Al verificarsi anche di una sola delle cause di decadenza innanzi indicate, la “GESAC” darà contestuale corso alle operazioni previste dalla “Procedura aeroportuale SEC-013” di cui al “Regolamento” vigente per il ritiro e/o la disattivazione elettronica dei tesserini di riconoscimento aeroportuale e di autorizzazione all’accesso all’”Aeroporto” rilasciati al personale della società sub concessionaria, intimando nel contempo, a quest’ultima, di rilasciare liberi e vuoti da persone e cose i cespiti oggetto di contratto entro e non oltre =15= (quindici) giorni solari consecutivi dalla notifica di detta intimazione, con dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

I costituiti convengono, altresì, che nelle ipotesi innanzi indicate, ferma la decadenza della società “.....” dalla sub concessione e la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art 1456 c.c., la società “.....” sarà tenuta al pagamento di tutte le somme dovute, in uno agli interessi previsti, fino al giorno in cui la “GESAC” rientrerà nel possesso dei beni oggetto di contratto, nonché dovrà corrispondere una penale irriducibile di € =300,00= (euro trecento) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna di detti beni stessi, a far tempo dal 16° giorno dalla notifica dell’atto in cui la “GESAC” dichiara la risoluzione del contratto fino al giorno della effettiva riconsegna.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto della “GESAC” al risarcimento dei danni diretti o indiretti, anche non patrimoniali, causati da azione od omissione della sub concessionaria “.....”.

ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE

In ordine a qualsiasi controversia avente ad oggetto il presente contratto, ivi comprese quelle di esecuzione, anche se insorte dopo il suo esaurimento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

ARTICOLO 15 - DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto, le “parti” eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

Ciascuna delle “parti” si obbliga a comunicare tempestivamente, all'altra, ogni eventuale variazione dei dati inerenti la rispettiva sede legale indicata in epigrafe.

ARTICOLO 16 - SPESE DI STIPULAZIONE ED ONERI FISCALI

Le spese del presente atto, incluse quelle di registrazione, sono a totale carico della società sub concessionaria.

I tributi fiscali inerenti il presente atto sono a carico delle “parti” secondo le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le “parti” si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione dei trattamenti contrattuali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”) ed il D.lgs. n.101/2018. Ai sensi del GDPR, i dati personali oggetto del presente contratto ovvero in ogni modo acquisiti o comunicati da una parte all'altra nel corso dell'esecuzione del presente rapporto, saranno trattati allo scopo di adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto, nonché per controllare e valutare le relazioni tra le “parti” e per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. Ciascuna delle “parti”, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) GDPR, sia nei



confronti dell'altra che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, per ogni conseguenza di legge.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA


Le "parti" s'impegnano a non divulgare e a non utilizzare, per finalità non connesse all'esecuzione del presente contratto, i segreti commerciali o aziendali e le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza nell'esercizio delle attività svolte in base ad esso (contratto). Quanto precede, sia nel corso della relativa esecuzione, sia successivamente alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 19 - MANCATA OPPOSIZIONE ALL'INADEMPIMENTO

Eventuale tolleranza di comportamenti o atti in violazione delle presenti condizioni contrattuali non costituisce acquiescenza da parte della "GESAC" e non preclude, ad essa, l'esercizio di azioni, anche giudiziarie, finalizzate a tutelare i propri diritti in caso di inadempimento reiterato dello stesso tipo.

ARTICOLO 20 - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO

Qualora venga eccepita la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inapplicabilità di alcune condizioni o patti del presente contratto, le "parti" convengono: a)- di verificare se detti patti o condizioni possono essere diversamente interpretati ex art. 1367 c.c.; b)- all'esito negativo della suddetta verifica e di conferma della loro nullità e/o annullabilità e/o inapplicabilità, di verificare se è possibile la conservazione e/o la conversione del contratto ai sensi degli artt. 1419 – 2° comma c.c. e 1424 c.c., rispettando l'originaria loro volontà e le sostanziali finalità.



ARTICOLO 21 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Le presenti condizioni non potranno essere modificate se non per iscritto; nessun altro atto, documento, consuetudine od uso potrà modificare quanto da esse fin qui stabilito.



Eventuali richiami, fatti all'interno della presente scrittura privata, di disposizioni specifiche già contenute e riportate nel "Regolamento" e/o nel "Manuale di Aeroporto" (Aeroporto di Napoli - Ed. n. 6), non limitano, in nessun modo, la valenza del richiamo delle disposizioni tutte del predetto regolamento e del predetto manuale operato dal precedente art. 2)-.

Nel contempo, i predetti richiami non inficiano, in alcun modo, il contenuto delle disposizioni richiamate, così come integralmente riportate e trascritte nei due documenti sopra citati.

ARTICOLO 22 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL
D.LGS. 231/2001 ADOTTATO DA PARTE DELLA GESAC

La società "....." dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare, del disposto del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del modello di organizzazione e gestione adottato dalla "GESAC" ai sensi della predetta normativa, alla cui osservanza formalmente si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto. A tale riguardo, la società sub concessionaria dichiara di aver adottato procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello di organizzazione e gestione adottato dalla "GESAC" e si obbliga a mantenerli attuati per l'intera durata del presente contratto.

Le "parti" espressamente convengono che l'inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l'inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al presente contratto, per effetto del quale alla "GESAC" è, sin d'ora, riservata la facoltà - previo invio di lettera raccomandata a/r alla società sub concessionaria che potrà essere anticipata via fax (nel qual caso farà fede la data del fax quale risultante dal rapporto di ricezione con esito positivo) di: a)- sospendere l'esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa), e/o b)- risolvere il contratto, fermo restando l'obbligo della società "....." di



risarcire ogni danno comunque subito dalla "GESAC" e di manlevare quest'ultima per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

ARTICOLO 23 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

Entro il termine di =20= (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la società ".....", dovrà stipulare (a propria cura e spesa) e consegnare alla "GESAC" una garanzia fideiussoria di tipo bancario, convenuta con Istituto di rilevanza nazionale e di gradimento della "GESAC", avente tutti i requisiti specificati di seguito:

- a)- la garanzia deve essere prestata per un massimale di importo non inferiore ad € =80.000,00= (euro ottantamila);
- b)- la garanzia deve essere prestata per l'esatto e puntuale pagamento alle scadenze convenute, da parte della "sub concessionaria", di tutti i corrispettivi previsti nella presente scrittura privata (nessuno escluso), nonché per la conservazione nella loro integrità dei cespiti oggetto di contratto fino alla loro riconsegna alla "GESAC" (fatto salvo il normale stato d'uso);
- c)- la durata della garanzia dovrà essere la seguente: dal fino al, con la possibilità di richiederne escussione anche entro i =90= (novanta) giorni solari consecutivi, successivi alla data di scadenza;
- d)- la garanzia deve essere "a prima richiesta"; essa, cioè, deve contenere l'espressa rinuncia, da parte del fideiussore, a proporre eccezioni, nonché l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. e del decorso dei termini di cui all'articolo 1957 c.c.;
- e)- la garanzia deve contenere l'espresso obbligo del fideiussore di versare l'importo dovuto entro e non oltre il termine di =15= (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta della "GESAC".

Nel documento allegato (**Allegato**), sono contenute le indicazioni di massima della garanzia, fermo restando che quest'ultima deve essere, comunque, oggetto di preventiva approvazione da parte della "GESAC", prima della corrispondente formalizzazione.



In caso di escussione della garanzia prevista dal presente articolo, la società sub concessionaria “.....” dovrà provvedere, entro e non oltre =15= (quindici) giorni solari consecutivi dalla escussione parziale o totale del massimale garantito, da parte della “GESAC”, in qualità di beneficiaria, a fare reintegrare a sua cura e spesa detto massimale da parte del fideiussore.

Su espressa richiesta da parte della “GESAC”, la società sub concessionaria si obbliga ad aumentare il massimale della garanzia in caso di aumento degli importi previsti nei piani tariffari approvati secondo le normative vigenti. Quanto precede, entro e non oltre il termine di =15= (quindici) giorni solari consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione all’uopo inviata da parte della “GESAC”.

Napoli,

.....

GE.S.A.C. S.p.A.

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 1341 C.C.

La sottoscritta società “.....”, con sede legale in (C.a.p.:), Via, n., P.E.C.:, codice fiscale n., partita I.V.A. n., iscritta al Registro della Imprese di (R.E.A. n.), Codice Destinatario ai fini della fatturazione elettronica:, in persona di, nato a il, in qualità di “.....” della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’articolo 1341 del Codice Civile, dichiara di aver letto ed approvato le disposizioni tutte contenute nella presente scrittura privata e di esprimere formale accettazione delle stesse, ed in particolare dei seguenti articoli: (completare dopo definizione testo)



Napoli,

.....

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by the letters 'he'.A handwritten mark in blue ink, resembling a stylized '6' or a similar symbol.A handwritten mark in blue ink, resembling a stylized 'd' or a similar symbol.